

LEGGE REGIONALE 1 aprile 2003, n. 6
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 52 del 27 dicembre 2002.
(BUR n. 6 dell'1 aprile 2003, supplemento straordinario 2)

(Legge abrogata dall'allegato A della L.R. 10 agosto 2011, n. 28)

Art. 1

1. All'art. 1 le parole «31 marzo 2003» sono sostituite dalle parole «30 giugno 2003».
2. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dalla disposizione di cui al precedente comma si provvede in sede di approvazione del bilancio di previsione 2003, utilizzando anche le risorse residue allocate all'UPB 4.3.02.01 (capitolo 2323230) ed all'UPB 4.3.02.02 (capitoli 2323214 - 43020205 e 43020209).

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

